

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9507 Anno 2018

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 18/04/2018

**ORDINANZA**

sul ricorso 13739-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

**contro**

AGRATI FRANCESCA PAOLA ROSA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati ROSARIO CALI', SILVIA MARCORÀ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 157/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 25/11/2011;

2018

953

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO  
MARIA STALIA.



## Rilevato che:

**§ 1.** L'agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n.157/49/11 del 25 novembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza con la quale Francesca Agrati aveva chiesto il rimborso della somma di euro 12.118,21, da lei versata in tre rate a titolo di imposta sostitutiva sulla partecipazione azionaria detenuta in FIMI spa; ciò in base alla stima asseverata del valore patrimoniale di quest'ultima (criterio legale alternativo a quello del costo o valore di acquisto) alla data del 1<sup>o</sup> luglio 2003 (art.5 l.448/01).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che tale istanza di rimborso fosse fondata, dal momento che la Agrati, successivamente al pagamento in oggetto (suscettibile non di compensazione ma, appunto, di rimborso), si era avvalsa della facoltà (art.1, co.91<sup>o</sup>, l.244/07) di disporre una nuova valutazione della partecipazione alla data del 1<sup>o</sup> gennaio 2008, così come risultante da una seconda perizia di stima asseverata. Ancorchè in questa seconda occasione la contribuente avesse corrisposto l'imposta calcolata non sul valore di perizia per l'intera partecipazione detenuta (pari ad euro 1.300.000,00 sulla nuda proprietà di sua spettanza), bensì su un valore inferiore (euro 1.037.500,00), tale minor pagamento doveva ritenersi legittimo (così da non ostare al rimborso del pregresso) poiché, come anche riconosciuto dalla stessa amministrazione finanziaria in varie circolari, era data la possibilità per il contribuente di procedere ad una rivalutazione *"anche solo di una parte delle partecipazioni possedute"*. Sicchè *"l'asserzione dell'ufficio che, da un lato, ammette la possibilità prevista dalla legge di rivalutazione parziale della partecipazione detenuta e, dall'altro, sostiene che l'imposta debba però essere versata sull'intero valore della quota rivalutata"* doveva ritenersi *"illogica e contraddittoria"*.

Resiste con controricorso la contribuente.

**§ 2.1** Con il *primo motivo* di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta - ex art.360, 1<sup>o</sup> co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione o falsa applicazione degli articoli 5 l.448/01 e successive modificazioni (l. finanziaria 2002) e 38



d.P.R.602/73 (rimborso dei versamenti diretti). Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittima l'istanza di rimborso, nonostante che:

- la possibilità di rideterminare il valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione detenuta fosse cosa ben diversa dalla possibilità di pagare l'imposta sostitutiva assumendo un valore inferiore rispetto a quello rideterminato;
- il contribuente che avesse disposto una nuova valutazione della partecipazione in base alla legge 244/07 fosse pertanto tenuto al versamento integrale dell'imposta sostitutiva del 2 % (4% in caso di partecipazione qualificata) calcolata sull'intero valore risultante dalla perizia (pena la non riconoscibilità del rimborso);
- nel caso di specie, la contribuente avesse versato l'imposta sostitutiva in importo inferiore (euro 20.750,00 calcolato sul valore della partecipazione di euro 1.037.500,00) rispetto a quello effettivamente dovuto (euro 26.000,00 calcolato sul valore della partecipazione di euro 1.300.000,00).

Con il *secondo motivo* di ricorso l'agenzia delle entrate deduce - ex art.360, 1<sup>a</sup> co. n. 5 cod.proc.civ. - motivazione omessa e contraddittoria su un punto decisivo della lite. Individuabile nel fatto che, ferma restando la possibilità di procedere ad una rivalutazione 'parziale' della partecipazione, la contribuente era tenuta a corrispondere l'imposta sostitutiva sull' 'intero' ammontare così rideterminato; là dove, nel caso di specie, la Agrati aveva disposto la nuova valutazione sull'intera quota da lei posseduta in FIMI spa, pagando però un'imposta sostitutiva su un valore ridotto rispetto a quello così rideterminato con la seconda stima. La decisione impugnata era dunque viziata anche sul piano logico e motivazionale, per avere la commissione tributaria regionale confuso la possibilità di nuova valutazione parziale, con l'obbligo di corrispondere l'imposta sull'intero valore rideterminato; erroneamente addebitando all'ufficio di sostenere una tesi "illogica e contraddittoria".

**§ 2.2** I due motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte - sono infondati.

La norma di cui si assume la violazione (art.5 l. 448/01) stabilisce, nella parte di rilevanza, quanto segue: "*Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81,*



comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, (...) a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. **2.** L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. (...) **4.** Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; (...)

L'amministrazione finanziaria medesima ha interpretato questa disposizione (succeduta al corrispondente regime di 'affrancamento' di cui all'articolo 14 d.lgs. 461/97) nel senso della facoltà - per il contribuente - di sottrarre al criterio del costo storico di trasferimento (a favore del criterio del patrimonio netto sociale), una porzione soltanto della partecipazione detenuta.

Si desume infatti dalle Circolari Agenzia delle Entrate nn. 12/E ed 81/E del 2002 quanto segue: "3.3 *Rideterminazione parziale del valore della partecipazione. In caso di possesso di una partecipazione qualificata, è consentito rideterminarne il valore anche limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata. Tuttavia, in tal caso, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 commisura l'imposta non già all'entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all'entità dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente alla data del 1° gennaio 2002*".





Dal tenore legislativo su riportato, e dalla finalità prettamente opzionale e sostitutiva dell'istituto della rivalutazione della partecipazione societaria, non si traggono - come evidenziato nelle stesse circolari interne appena menzionate - elementi per escludere che la rivalutazione possa avere ad oggetto non l'intera partecipazione detenuta, ma una quota soltanto della medesima; ferma restando la perdurante applicazione della maggiore aliquota del 4% nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia natura qualificata.

La circostanza che la legge (art.5, co.4<sup>^</sup>, l.448/01) stabilisca che la perizia giurata debba necessariamente avere riguardo alla valorizzazione dell' "intero patrimonio sociale" alla data indicata (e non alla quota di riferimento), costituisce un parametro di determinazione di tale valorizzazione, ma non osta di per sé alla possibilità che la nuova valutazione così resa venga dal contribuente utilizzata, secondo criterio di convenienza, per una parte soltanto delle quote o azioni possedute.

Va anzi considerato come proprio il riferimento - quale oggetto necessario di stima - all'intero patrimonio sociale, appaia funzionale alla rivalutazione di una quota di esso eventualmente anche inferiore alla totalità della partecipazione detenuta dal contribuente.

**§ 2.3** Nel caso di specie l'agenzia delle entrate non ha contestato - in conformità al su riportato orientamento interno - la legittimità di una rivalutazione soltanto parziale, insistendo tuttavia sul fatto che, una volta disposta la nuova valutazione sull'intera partecipazione detenuta, l'imposta non potesse che applicarsi - appunto per intero - su quest'ultima.

Tale tesi è stata però correttamente respinta dalla sentenza impugnata, dal momento che la stima giurata, come prescritto dalla legge, non poteva che prendere a riferimento l'intero patrimonio sociale; sicché l'importo poi frazionatamente ascritto all'intera quota di partecipazione della Agrati in FIMM spa altro non costituiva che l'individuazione dell'oggetto della stima astrattamente rilevante ai fini dell'applicazione del regime sostitutivo; ferma restando la facoltà per la contribuente di imputare al regime sostitutivo, ex l. 448/01 cit. e succ.mod., solo una parte della partecipazione così sottoposta a nuova stima giurata.



Facoltà di cui la Agrati si è in concreto avvalsa, corrispondendo l'imposta sul minor valore di euro 1.037.500,00 (appunto correlabile ad una porzione soltanto dell'intera partecipazione detenuta).

Affermata dunque la legittimità di tale scelta, correttamente il giudice di merito ha ravvisato, nella specie, una duplicazione di imposta rispetto a quanto dalla Agrati già versato - prima che venisse disposta la riapertura dei termini di rivalutazione di cui alla legge finanziaria 2008 - in forza della prima stima.

Da ciò consegue, in effetti, il diritto della medesima di ottenere il rimborso di quest'ultimo versamento; ciò sulla base dei principi generali in materia, e di quanto affermato da Cass. 24057/14, secondo cui: *"in tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento dell'imposta, può chiedere, a seguito del sopraggiungere di una disciplina fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore qualora il bene sia ancora in suo possesso e, in tal caso, ha diritto, nella vigenza dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente imposta, mentre, anteriormente all'entrata in vigore della norma, poteva usufruire solo del rimborso, stante il divieto di doppia imposizione. (...)"*.

#### **Pqm**

La Corte

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.200,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 22 marzo 2018.

Il Presidente

Domenico Chindemi

2

1